



Proposta N. 251

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi
Registro Generale nr.951 del 06/10/2023

Oggetto:

13° Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 tra capitoli stesso macroaggregato ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Zambelli Responsabile del Servizio n. 3 “Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi”, in virtù del decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2022, la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione 2023/2025”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di gestione 2023/2025”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.5 maggio 2009, n. 42” prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

Visto il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che recita: “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”

Visto il comma 5-quater lettera a) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che recita: “*Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta (...)*”;

Considerato che nel vigente regolamento di contabilità del Comune di Collesalveti non è in capo ai responsabili della spesa la possibilità di effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL e che pertanto tale possibilità è da attribuire al Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: *“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: (...)”* e che tali tipologie di variazioni non rientrano nella deroga menzionata;

Acquisite le richieste riguardanti la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5-quater lettera a) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, conservate agli atti dell'ufficio e rilevata, pertanto, la necessità di apportare le variazioni richieste e riportate in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

Dato atto che le modifiche di cassa conseguenti alle predette variazioni non hanno riflessi sul fondo di cassa alla fine dell'esercizio, poiché compensative;

Dato atto che la suddetta variazione non incide sugli equilibri di bilancio di cui si garantisce quindi il permanere, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che la suddetta variazione non incide sul rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 819-820-821 della L. n. 145/2018, dall'esercizio 2019, secondo cui gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo così come indicato dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 239 co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione, di verifica degli equilibri e di variazione al bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei responsabili della spesa, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto di gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni stesse;

Visti:

- Gli artt. 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- Il D.Lgs. 118/2011;
- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente regolamento di Contabilità Comunale;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera a) del d.lgs. 267/2000 e per le motivazioni esposte che si intendono interamente richiamate, ai capitoli del Bilancio di Previsione 2023-2025 Esercizio 2023 afferenti allo stesso macroaggregato, le variazioni compensative, di competenza e di cassa, di cui agli allegati al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A);
2. dato atto che le modifiche di cassa conseguenti alle predette variazioni non hanno riflessi sul fondo di cassa alla fine dell'esercizio, poiché compensative;
3. dato atto che la suddetta variazione non incide sugli equilibri di bilancio di cui si garantisce quindi il permanere, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
4. dato atto che la suddetta variazione non incide sul rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 819-820-821 della L. n. 145/2018, dall'esercizio 2019, secondo cui gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo così come indicato dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni del Servizio Economico-Finanziario e Sistemi Informativi e procedere ai conseguenti adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Zambelli

